




CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 47 DEL 15/06/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE



- Vista la richiesta della Parrocchia "San Pietro Apostolo" della Fraz. Campora S.G. per lo svolgimento della processione del CORPUS DOMINI di giorno 18 giugno 2017;
- Vista l'autorizzazione prot. 8274 concessa dall'Amministrazione Comunale;
- Considerata la necessità che la processione abbia a fluire in modo ordinato e sicuro;
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D.lgs n.285/92;
- Visto la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la normativa vigente;

ORDINA

Domenica 18 giugno 2017, dalle ore 19.00 a fine processione, la sospensione della circolazione veicolare nelle strade interessate di seguito indicate:

C.so Italia, dal Corso Europa (SS18) a via Lipari, via dei Gladioli, via delle Orchidee, via delle Rose, via Tulipano.

Inoltre, in concomitanza del passaggio, resteranno inoltre chiuse al traffico le traverse che affluiscono sulle strade costituenti il percorso.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni misura necessaria per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, derogare a quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SIA RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SIA INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SIA TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a. alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b. alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
 - c. alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - d. al Servizio 118;
 - e. alla ditta concessionaria delle aree di sosta,

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
cap. Emilio Caruso